



**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 45 DEL 19/12/2023**

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2024. CONFERMA ALIQUOTE VIGENTI

L'anno **2023**, addì **19** del mese di **dicembre** con inizio alle ore **20:45**, nella Sala Consiliare di Largo Camussi n. 5, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Giacinto SARNELLI.

		Presenti/Assenti
CASSANI ANDREA	SINDACO	Presente
COLOMBO MARCO	PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE	Presente
ASPESI MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
BISACCIA MICHELE	CONSIGLIERE	Assente
BONICALZI PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
CALDERARA EVELIN	CONSIGLIERE	Presente
CARABELLI LUCA	CONSIGLIERE	Presente
CERALDI CALOGERO	CONSIGLIERE	Presente
COLOMBO LUCA	CONSIGLIERE	Presente
COPPE CESARE	CONSIGLIERE	Presente
DE BERNARDI MARTIGNONI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Assente
DELIGIOS STEFANO MATTEO	CONSIGLIERE	Presente
GALLUPPI LUIGI ETTORE MARIO	CONSIGLIERE	Presente
GLORIOSO ROSELLA	CONSIGLIERE	Presente
GNOCCHI MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
LAURICELLA CARMELO ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
PIGNATARO GIOVANNI GIUSEPPE C.	CONSIGLIERE	Presente
POSTIZZI NICOLO'	CONSIGLIERE	Presente
SERATI SONIA	CONSIGLIERE	Presente
SILVESTRINI MARGHERITA	CONSIGLIERE	Presente
SIMEONI BELINDA	CONSIGLIERE	Presente
SORRENTINO LUCA	CONSIGLIERE	Presente
VALENTINO THOMAS ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
ZAMBON ANNA	CONSIGLIERE	Assente
ZIBETTI ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
	Totale presenti	22

Sono altresì presenti il Vicesindaco LONGOBARDI Rocco e gli Assessori Comunali: ALLAI Chiara Maria, CANZIANI Corrado, DALL'IGNA Germano, MAZZETTI Claudia Maria, PICCHETTI Stefania.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, ad oggetto: "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421." e s.m.i., per le parti tuttora in vigore;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare tributaria locale;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ad oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", per quanto concerne la competenza;
- l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che riconosce autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate a favore dei Comuni in attuazione degli artt. 118 e 119 della Costituzione;
- l'art. 1, commi da 161 a 169, della L. 27/12/2006, n. 296, espressamente richiamate dalla L. 27/12/2019, n. 160;
- la L. 27/12/2019, n. 160, con particolare riferimento all'art. 1, commi da 748 a 755, per quanto concerne le aliquote di base, nonché all'art. 1, comma 757, concernente l'approvazione del prospetto in mancanza del quale la deliberazione di approvazione delle aliquote non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;
- la L. 29/12/2022, n. 197, ad oggetto: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.";
- l'art. 1, comma 837, lett. b), della L. n. 197/2022, secondo il quale "in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.";
- la risoluzione M.E.F. 18/02/2020, prot. n. 4897, ad oggetto: "Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote.";
- l'art. 13 dello Statuto del Comune di Gallarate;
- il Titolo II (I.M.U.) del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 17/07/2014, n. 55, esecutiva (artt. da 1 a 13) e s.m.i.;
- il Regolamento generale delle entrate, dell'autotutela e degli strumenti deflativi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 24/02/2003, n. 35, esecutiva, e s.m.i.;

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2022, n. 61, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione 2023-2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale 21/12/2022, n. 157, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;
- la deliberazione del Consiglio Comunale del 19/12/2022, n. 58, esecutiva, con la quale sono state approvate le aliquote I.M.U. per l'anno 2023;

Premesso che:

- con l'art. 1, comma 738, della L. 27/12/2019, n. 160, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (I.U.C.) di cui all'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, è stata abolita con l'eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TA.R.I.);
- l'imposta municipale propria (I.M.U.) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del richiamato art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160;
- l'art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006, n. 296, prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- a decorrere dal 01/01/2020 sono abrogati:
 - l'art. 8, ad eccezione del comma 1, e l'art. 9, ad eccezione del comma 9, del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23;
 - l'art. 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214;

- l'art. 1, commi 639 e seguenti della L. 27/12/2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (I.U.C.), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'I.M.U. e della TA.S.I.;
- tutte le disposizioni incompatibili con l'I.M.U. disciplinata dall'art. 1, comma 779, della L. 27/12/2019, n. 160;
- il termine per la presentazione delle dichiarazioni relative all'I.M.U. per tutti i contribuenti, compresi gli Enti non commerciali, è fissato al 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo (Art. 1, commi 769 e 770, della L. 27/12/2019, n. 160), salvo per eventuali diverse scadenze differite espressamente dalla legge;
- ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti il comodato d'uso, il soggetto passivo è esonerato dall'attestazione del possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione indicato all'articolo 9, comma 6, del D.Lgs. 14/3/2011, n. 23, nonché da qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione (Art. 3-quater del D.L. 30/4/2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28/06/2019, n. 58);
- gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal comune sul proprio territorio sono esenti se utilizzati direttamente dall'Ente;
- le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dall'esecuzione delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;
- la presente deliberazione non prevede aumenti delle relative aliquote ed è stata esaminata dal Collegio dei Revisori dei Conti che ha espresso parere favorevole e dalla competente Commissione Consiliare;
- l'art. 11, comma 5, del citato Regolamento I.U.C. è stato soppresso e sostituito dall'art. 82, comma 6, del D.Lgs. n. 117/2017;

Considerato:

- che la Corte costituzionale, con sentenza 13/10/2022, n. 209 ha riscritto la definizione del concetto di "abitazione principale" ai fini I.M.U., dichiarando l'illegittimità costituzionale delle disposizioni recate dal D.L. n. 201/2011 e dalla L. n. 147/2013, nonché, per la nuova I.M.U., dalla L. n. 160/2019, come modificata dal D.L. n. 146/2021. Pertanto, per effetto dell'intervento della Consulta, per "abitazione principale" deve intendersi l'immobile dove il possessore, ovvero il soggetto passivo I.M.U., ha stabilito la propria residenza anagrafica e la propria dimora abituale, indipendentemente dal luogo di residenza e dimora degli altri componenti la famiglia;
- che con sentenza n. 37346/2022 la Corte di Cassazione ha chiarito che non sussiste il comodato gratuito al parente in linea diretta di primo grado in caso di comproprietà dell'immobile e pertanto il comproprietario non residente è tenuto al pagamento dell'I.M.U. senza riduzione di imponibile e con applicazione dell'aliquota ordinaria;
- che l'art. 1, comma 81, della L. n. 197/2022 ha integrato come segue l'art. 1, comma 759, della L. n. 160/2019, concernente i casi di esenzione dall'I.M.U.: *"g-bis) Gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma [reato di violazione di domicilio], o 633 [invasione di terreni o edifici] del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale."*;
- che l'art. 1, comma 48, della L. n. 178/2020 è stato modificato prevedendo la riduzione al 50% dell'I.M.U. per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia;
- che non è più presente l'esenzione per gli immobili categoria D/3 destinati a cinema e teatro e simili;

Ritenuto:

- di confermare per l'anno 2024 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria già in vigore nell'anno 2023 di cui al prospetto allegato sub A), parte integrante della presente deliberazione, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 757, della L. n. 160/2019 con la detrazione annuale di legge di euro 200,00 rapportata al periodo di possesso, nonché le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale e le riduzioni d'imposta previste dalla legge;

- di mandare all’Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia trasmessa telematicamente mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno al fine della pubblicazione entro il termine del 28 ottobre (Art. 1, comma 762, della L. 27/12/2019, n. 160);
- di modificare come segue il testo dell’art. 11 (Esenzioni), comma 5, del vigente Regolamento I.U.C. (parte I.M.U.) con riferimento alla vigente normativa in materia:

Testo vigente

“Con riferimento all’art. 21 del D.Lgs. n. 460/97, il Comune può deliberare l’esenzione dell’imposta per gli immobili di proprietà di O.N.L.U.S. regolarmente registrate all’anagrafe unica istituita presso l’Agenzia delle Entrate, a condizione che essi siano direttamente utilizzati.”

Nuovo Testo

“Con riferimento all’art. 82, comma 6, del D.Lgs. n. 117/2017, il Comune può deliberare l’esenzione dell’imposta per gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all’articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.”;

- di approvare l’art. 24 sexies (*Concorso di violazioni e continuazione. Cumulo giuridico.*) del Regolamento generale delle entrate, dell’autotutela e degli strumenti deflativi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 24/02/2003, n. 35, esecutiva, e s.m.i., aderendo alla più recente interpretazione della Corte di cassazione in materia, nel testo che segue:

ART. 24 sexies - CONCORSO DI VIOLAZIONI E CONTINUAZIONE PER OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE. CUMULO GIURIDICO

1. *L’obbligo di dichiarazione di un cespite o di un bene soggetto ad autonoma imposizione permane finché la dichiarazione non sia presentata in modo corretto e determina una violazione autonomamente punibile per ciascun anno di imposta. Tuttavia, con riferimento agli anni di tassazione rispetto ai quali è accertata la violazione, ove più favorevole al contribuente, su istanza dello stesso o provvedimento del Giudice, può trovare applicazione la disciplina del “cumulo giuridico” concernente la sanzione per omessa dichiarazione di cui all’art. 12, comma 5, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 472.*
2. *In tal caso, la sanzione sarà determinata mediante cumulo giuridico ovvero con l’applicazione della sanzione base, quella di importo più alto negli anni d’imposta accertati, aumentata del 50%.*
3. *Se le violazioni della stessa indole, relative ad anni d’imposta diversi, non sono contestate contemporaneamente ma con atti diversi in momenti successivi, l’ufficio dovrà tener conto delle sanzioni già irrogate in precedenza per le violazioni della stessa indole commesse in relazione ad altre annualità d’imposta. Nella sostanza, sempre su istanza del Contribuente, l’Ufficio o il Concessionario incaricato, in occasione della predisposizione di ogni provvedimento impositivo “successivo”, ed entro i termini di decadenza previsti dalle singole leggi d’imposta, saranno tenuti:*
 - *a ricalcolare il cumulo giuridico sulla base di tutte le sanzioni irrogate e da irrogare con riferimento alle violazioni della stessa indole in relazione ai diversi anni d’imposta accertati;*
 - *ad indicare nel nuovo atto la sanzione da irrogare, calcolata secondo la regola del cumulo giuridico su base pluriennale;*
 - *a scomputare la sommatoria delle sanzioni già irrogate con i precedenti atti notificati;*
 - *ad irrogare l’eventuale eccedenza di sanzione, scaturente dal ricalcolo del cumulo giuridico pluriennale, rispetto alla menzionata sommatoria.*
4. *La sanzione irrogata a seguito dell’applicazione del “cumulo giuridico” non può essere superiore a quella risultante dal “cumulo materiale” delle sanzioni previste per le singole violazioni.*
5. *Il cumulo giuridico si può applicare solo sull’omessa/infedele dichiarazione e non è previsto per l’omesso/parziale/tardivo pagamento.*

- di confermare per l'anno 2024 l'esenzione dell'imposta per gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e tecnicocontabile previsti dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, espressi dal Responsabile del Settore Finanziario, Tributi, Fundraising, Logistica e Contratti;

Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di legittimità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 6, comma, 3 lett. f) del vigente Regolamento di organizzazione e gestione del personale;

Esperita la seguente votazione palese per alzata di mano, il cui esito viene proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale con l'assistenza degli scrutatori designati effettivi:

Presenti: n. 22

astenuti: n. 7 *Carabelli, Coppe, Gnocchi, Lauricella, Pignataro, Serati, Silvestrini*

votanti: n. 15

Con voti

favorevoli: n. 15

contrari: n. =

DELIBERA

- 1. di confermare** per l'anno 2024 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria già in vigore nell'anno 2023, di cui al prospetto allegato sub A), parte integrante della presente deliberazione, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 757, della L. n. 160/2019;
- 2. di confermare** per l'anno 2024 la detrazione annuale di euro 200,00 rapportata al periodo di possesso, nonché le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale e le riduzioni d'imposta previste dalla legge;
- 3. di mandare** all'Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia trasmessa telematicamente mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno al fine della pubblicazione entro il termine del 28 ottobre (Art. 1, comma 762, della L. 27/12/2019, n. 160);
- 4. di modificare** come segue il testo dell'art. 11 (Esenzioni), comma 5, del vigente Regolamento I.U.C. (parte I.M.U.) con riferimento alla vigente normativa in materia:

Testo vigente

"Con riferimento all'art. 21 del D.Lgs. n. 460/97, il Comune può deliberare l'esenzione dell'imposta per gli immobili di proprietà di O.N.L.U.S. regolarmente registrate all'anagrafe unica istituita presso l'Agenzia delle Entrate, a condizione che essi siano direttamente utilizzati."

Testo proposto

"Con riferimento all'art. 82, comma 6, del D.Lgs. n. 117/2017, il Comune può deliberare l'esenzione dell'imposta per gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222."

- 5. di approvare** l'art. 24 sexies (Concorso di violazioni e continuazione. Cumulo giuridico.) del Regolamento generale delle entrate, dell'autotutela e degli strumenti deflativi, approvato con

deliberazione di Consiglio Comunale 24/02/2003, n. 35, esecutiva, e s.m.i., aderendo alla più recente interpretazione della Corte di cassazione in materia, nel testo che segue:

ART. 24 sexies - CONCORSO DI VIOLAZIONI E CONTINUAZIONE PER OMessa/INFEDELE DICHIARAZIONE. CUMULO GIURIDICO

1. *L'obbligo di dichiarazione di un cespite o di un bene soggetto ad autonoma imposizione permane finché la dichiarazione non sia presentata in modo corretto e determina una violazione autonomamente punibile per ciascun anno di imposta. Tuttavia, con riferimento agli anni di tassazione rispetto ai quali è accertata la violazione, ove più favorevole al contribuente, su istanza dello stesso o provvedimento del Giudice, può trovare applicazione la disciplina del "cumulo giuridico" concernente la sanzione per omessa dichiarazione di cui all'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 472.*
 2. *In tal caso, la sanzione sarà determinata mediante cumulo giuridico ovvero con l'applicazione della sanzione base, quella di importo più alto negli anni d'imposta accertati, aumentata del 50%.*
 3. *Se le violazioni della stessa indole, relative ad anni d'imposta diversi, non sono contestate contemporaneamente ma con atti diversi in momenti successivi, l'ufficio dovrà tener conto delle sanzioni già irrogate in precedenza per le violazioni della stessa indole commesse in relazione ad altre annualità d'imposta. Nella sostanza, sempre su istanza del Contribuente, l'Ufficio o il Concessionario incaricato, in occasione della predisposizione di ogni provvedimento impositivo "successivo", ed entro i termini di decadenza previsti dalle singole leggi d'imposta, saranno tenuti:
 - a ricalcolare il cumulo giuridico sulla base di tutte le sanzioni irrogate e da irrogare con riferimento alle violazioni della stessa indole in relazione ai diversi anni d'imposta accertati;
 - ad indicare nel nuovo atto la sanzione da irrogare, calcolata secondo la regola del cumulo giuridico su base pluriennale;
 - a scomputare la sommatoria delle sanzioni già irrogate con i precedenti atti notificati;
 - ad irrogare l'eventuale eccedenza di sanzione, scaturente dal ricalcolo del cumulo giuridico pluriennale, rispetto alla menzionata sommatoria.*
 4. *La sanzione irrogata a seguito dell'applicazione del "cumulo giuridico" non può essere superiore a quella risultante dal "cumulo materiale" delle sanzioni previste per le singole violazioni.*
 5. *Il cumulo giuridico si può applicare solo sull'omessa/infedele dichiarazione e non è previsto per l'omesso/parziale/tardivo pagamento.*
- 6. di confermare** per l'anno 2024 l'esenzione dell'imposta per gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;

IN SEGUITO

con distinta e separata votazione palese per alzata di mano, il cui esito viene proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale con l'assistenza degli scrutatori designati effettivi:

Presenti: n. 22
astenuti: n. =
votanti: n. 22

Con voti
favorevoli: n. 22
contrari: n. =

il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 al fine del rispetto della scadenza di legge per l'esecutività.

Gli interventi dei componenti la Giunta e il Consiglio comunale, effettuati sul presente punto, sono riportati nella registrazione in atti.

Allegati:

- A) *Prospetto aliquote IMU*
- B) *Parere Collegio dei Revisori*

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COLOMBO MARCO

IL SEGRETARIO GENERALE
SARNELLI GIACINTO

Prospetto aliquote IMU - Comune di GALLARATE

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019: SI	0.6%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0.1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	1.06%
Terreni agricoli	0.86%
Aree fabbricabili	1.06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1.06%

Elenco esenzioni indicate dal comune

Immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le agevolazioni e le detrazioni previste dalla legge.



parere/verbale 22/2023

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Collegio dei Revisori

Dott. Riccardo Bassani

- Presidente

Dott. Pasquale Ascione

- Componente

Dott. Marco Maria Lombardi

- Componente

COMUNE DI GALLARATE

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

OGGETTO: Parere del Collegio relativamente alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale con oggetto: "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2024. CONFERMA ALIQUOTE" (proposta deliberazione 5084/2023).

Il Collegio dei Revisori

nelle persone dei Sigg. Riccardo Bassani, Pasquale Ascione e Marco Maria Lombardi procede a esaminare la proposta di deliberazione in oggetto che contiene anche adeguamenti regolamentari volti a dare applicazione compiuta a evoluzioni normative e giurisprudenziali in materia tributaria locale.

Visto l'art. 239, comma 1, lett. b) 7) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che prevede la competenza del Collegio dei Revisori al rilascio di pareri in materia di "proposte...di applicazione dei tributi locali";

Considerato che:

- la proposta di deliberazione in esame è propedeutica all'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026;
- alla proposta è allegato il prospetto obbligatorio previsto dall'art. 1, comma 764, della L. 160/2019;
- la conferma delle aliquote IMU vigenti, rispetto all'anno 2023, non altera il confronto delle previsioni relative alle specifiche entrate potenziali del nuovo bilancio 2024-2026 rispetto al precedente;
- la proposta appare in linea con i vincoli di mantenimento prospettico degli equilibri di bilancio sia in conto competenza che di cassa;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'adozione della deliberazione in oggetto.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Riccardo Bassani	- Presidente
Dott. Pasquale Ascione	- Componente
Dott. Marco Maria Lombardi	- Componente

29/11/2023

sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005



Città di
GALLARATE

PARERE TECNICO

(Di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 5084/2023

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2024. CONFERMA ALIQUOTE VIGENTI

Il Dirigente del Settore POLITICHE FISCALI, GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI E CONTENZIOSO TRIBUTARIO esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta della deliberazione in oggetto indicata **in ordine alla regolarità tecnica.**

Gallarate, 30/11/2023

Il Dirigente

COLOMBO MICHELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 5084/2023**

SETTORE FINANZIARIO

Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 153, comma 5, D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)
Atto di Accertamento dell'entrata
(art. 179 D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visto l'atto di riferimento
- esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Gallarate, 30/11/2023

Il Dirigente

COLOMBO MICHELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



PARERE DI LEGITTIMITA'

(Di cui all'art. 6, comma 3, lett.f del Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 5084/2023

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2024. CONFERMA ALIQUOTE VIGENTI

Il Segretario Generale esprime parere FAVOREVOLE **in ordine alla legittimità** sulla proposta della deliberazione in oggetto indicata.

Gallarate, 04/12/2023

Il Segretario Generale

SARNELLI GIACINTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

